

ACCORDO SINDACALE NAZIONALE

Modifica dell'Accordo sindacale nazionale del 20 maggio 2013
istitutivo del "Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del
reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione
professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e
delle società di assistenza" recepito, con modifiche, nel decreto
interministeriale n. 78459 del 17 gennaio 2014

Il giorno 13 maggio 2026

tra

ANIA

e

FIRST/CISL, FISAC/CGIL, FNA, UILCA e SNFIA

Premesso che:

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel riordinare - in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (c.d. Jobs Act) - la
normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro, ha abrogato l'art. 3 della legge 28 giugno 2012,
n. 92 nei seguenti commi:
a) 1, da 4 a 19-ter, da 22 a 45;
b) 20, 20-bis e 21;

- il suddetto decreto legislativo, agli articoli 26, 30 e da 32 a 39 contiene una nuova disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali;
 - in data 17 aprile 2018 è stato sottoscritto dall'ANIA e dalle Organizzazioni Sindacali di settore First-Cisl, Fisac-Cgil, F.N.A., SNFIA e Uilca il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile al personale dipendente non dirigente delle società di assicurazione assistenza, contratto che in precedenza veniva stipulato dall'AISA - Associazione Italiana Società di Assistenza;
 - in data 13 maggio 2019 l'AISA ha cessato l'esercizio delle sue funzioni di rappresentanza delle società di assicurazione assistenza, funzioni da quel momento assunte dall'ANIA;
 - la legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, ha apportato alcune modifiche in materia pensionistica relative, in particolare, ai requisiti e alle decorrenze;
 - nel corso dell'applicazione del decreto interministeriale del 17 gennaio 2014, n. 78459, sono sorte problematiche interpretative in merito ad alcune norme afferenti alle c.d. prestazioni ordinarie erogabili dal Fondo intersettoriale di solidarietà;
 - la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. Legge di Bilancio 2022), all'art. 1, commi 204-214, è nuovamente intervenuta sulla disciplina degli ammortizzatori sociali prevedendo, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento - entro il 31 dicembre 2022 - a tali nuove disposizioni da parte dei fondi di solidarietà bilaterali già costituiti alla data di entrata in vigore della suddetta legge;
- sulla base di quanto rappresentato ai precedenti alinea, le Parti, in data 16 novembre 2022 hanno sottoscritto un accordo sindacale di modifica rispetto a quello ~~ritengono quindi necessario modificare l'Accordo sindacale nazionale del 20 maggio 2013~~ (recepito, con modifiche, nel decreto interministeriale n. 78459/2014), che ha introdotto ~~introducendo~~, nel contempo, nuove prestazioni, anche al

Handwritten signatures in black ink at the top left of the page.

Handwritten blue mark resembling the number '4'.

Handwritten blue marks resembling stylized letters 'M' and 'N'.

Handwritten blue marks resembling 'BP' and 'accant'.

Handwritten blue marks resembling 'MA' and a signature.

Handwritten blue marks and signatures at the bottom of the page, including 'LE', '2', and 'me'.

Vertical column of handwritten blue marks and signatures on the right side of the page.

Handwritten signature at the top left.

Handwritten signature at the top right.

fine di agevolare l'esodo dei dipendenti più anziani e di utilizzare più proficuamente le risorse derivanti dal contributo ordinario di finanziamento del Fondo;

Handwritten signature on the left margin.

- il suddetto accordo è stato depositato, così come previsto dalla vigente normativa, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 19 dicembre 2022 ai fini dell'adozione dell'apposito decreto interministeriale;

- ad oggi il recepimento dell'accordo non è avvenuto;

- nel frattempo, si sono riscontrati sempre più frequenti casi di reiezione delle domande di accesso all'assegno straordinario di sostegno al reddito, da parte di lavoratori, i quali risultano privi di contribuzione prima del 1996 che matureranno, entro i prossimi 5 anni, il diritto alla percezione della pensione anticipata contributiva;

Handwritten signature on the left margin.

- la problematica è stata sottoposta all'attenzione sia degli uffici dell'Inps che del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Handwritten signature on the left margin.

- in data 1° luglio 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il parere (Registro Ufficiale U. 0006219) ha espressamente riconosciuto la possibilità - per i lavoratori che ne abbiano i requisiti di legge - di accedere alla prestazione straordinaria (assegno straordinario per il sostegno al reddito) erogata dal Fondo di solidarietà finalizzata al conseguimento della pensione anticipata contributiva, purché ciò sia espressamente previsto in un accordo sindacale successivamente recepito attraverso l'adozione di un apposito decreto interministeriale e che vi sia un obbligo contributivo integrativo da porre a carico del Fondo e/o del datore di lavoro esodante;

Handwritten signature on the left margin.

- al fine di ricercare una soluzione equilibrata, volta a consentire ai lavoratori e alle imprese di accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo, anche in presenza dei requisiti per la pensione anticipata

Handwritten signature on the left margin.

Handwritten signature on the left margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Handwritten signature on the right margin.

Large handwritten signature at the bottom of the page.

contributiva, le Parti ritengono di sottoscrivere un nuovo accordo che implementi quello del 16 novembre 2022.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

ART. 1

Estinzione e sostituzione dell'accordo

Le Parti, con il presente accordo, hanno inteso sostituire e conseguentemente estinguere l'efficacia e l'iter amministrativo di recepimento dell'accordo sindacale nazionale del 16 novembre 2022

ART. 1bis

Denominazione del Fondo

1. ~~Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici, istituito presso l'INPS con decreto interministeriale n. 33 del 21 gennaio 2011, assume la denominazione di *Il Fondo Intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza*, istituito presso l'INPS con decreto interministeriale n. 78459 del 17 gennaio 2014, assume la nuova denominazione di *Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e dalle imprese di assicurazione assistenza.*~~

ART. 2

Natura giuridica e obblighi di bilancio

1. Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell'INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.
2. Il Fondo ha l'obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di Economia e Finanza e relativa Nota di Aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio.
3. Sulla base del bilancio di previsione di cui al precedente comma, il Comitato amministratore di cui all'articolo 4 ha facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione da adottarsi secondo le modalità di cui ~~all'articolo 3, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche e integrazioni~~ all'art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 148/2015 e s.m.i..
4. In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero in caso di inadempienza del Comitato amministratore in relazione all'attività di cui al precedente comma 3, l'aliquota contributiva può essere modificata con le modalità di cui ~~all'articolo 3, comma 30 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche e integrazioni~~ all'art. 35, comma 5, del d.lgs. n. 148/2015 e s.m.i..
5. Ai sensi dell'articolo 3, ~~comma 9, della legge 28 giugno 2012, n. 92, 26,~~ comma 6, del d.lgs. n. 148/2015 e s.m.i., gli oneri di amministrazione derivanti all'INPS dall'assunzione della gestione, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilità del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per i soli gli assegni straordinari, gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'Istituto distintamente.

ART. 3

Finalità e ambito di applicazione del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti del personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione, comunque denominate e regolarmente costituite, di assicurazione assistenza, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi assicurativi, a prescindere dal numero dei dipendenti, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, eventualmente anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, gli interventi di seguito indicati:

- a) contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione Europea;
- b) tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa, in relazione alle causali e alle durate previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie ~~per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;~~
- c) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorra anteriormente o successivamente al 1° gennaio 1996, che raggiungano i requisiti previsti per l'accesso al primo trattamento pensionistico utile, anticipato o di vecchiaia, nei successivi cinque anni, fermo quanto previsto dal successivo articolo 6¹;
- d) prestazioni di accompagnamento alla pensione previste dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di contratto di espansione ex art. 41 c. 5-bis del d.lgs. n. 148/2015 e s.m.i..

¹ Per maggiore linearità espositiva è stata modificata la successione delle prestazioni erogabili dal Fondo.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

e) prestazioni integrative, in termini di importi e/o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto all'assegno di integrazione salariale previsto dalla normativa vigente;

f) versamento mensile, in via opzionale, di contributi previdenziali direttamente da parte del datore di lavoro nei confronti dell'Istituto previdenziale, nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.

2. Il Fondo attua gli interventi di cui al primo comma anche nei confronti del personale dipendente, non dirigente, delle aziende controllate da imprese di cui al primo comma e svolgenti attività ~~intrinsecamente~~ e servizi funzionali e/o strumentali e/o ~~ovvero~~ connessi con le attività di assicurazione o di riassicurazione o di assicurazione assistenza, a decorrere dal loro inquadramento previdenziale nel medesimo settore di attività della società capogruppo.

3. Il Fondo attua ~~può attuare~~ gli interventi di cui al primo comma anche nei confronti del personale dipendente dall'Associazione ~~Associazioni~~ di categoria ~~dei settori~~ delle imprese di cui al primo comma del presente articolo e nei confronti del personale dipendente da Enti di settore, purché a quest'ultimi venga attribuito l'inquadramento previdenziale del settore assicurativo.

4. ~~La possibilità di cui al comma 3 è subordinata ad un'espressa richiesta congiunta, di impresa e organizzazioni sindacali, di ammissione al Fondo e al parere favorevole da parte del Comitato amministratore, ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 5, comma 1, lett. e).~~

5. ~~In caso di ammissione al Fondo, il Comitato si attiverà presso l'INPS per disciplinare le modalità di finanziamento del Fondo.~~

[Vertical column of handwritten signatures on the left margin]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Vertical column of handwritten signatures at the bottom left]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials and marks]

[Handwritten initials and marks]

ART. 4

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore, nominato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e composto da:

- cinque esperti designati dall'ANIA e dall'AISA;
- e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo sindacale nazionale del 20 maggio 2013.

Tali componenti ~~nominati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali~~, devono essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 37 e 38 del d.lgs. n. 148/2015 e s.m.i..

2. Il Comitato amministratore si compone altresì di due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del d.lgs. n. 148/2015 e s.m.i.

~~Il Comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.~~

3. La partecipazione al Comitato è gratuita e non dà diritto, per i componenti dello stesso, ad alcun compenso, indennità o rimborso spese.

4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di ~~otto~~ della maggioranza dei componenti del Comitato.

5. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che per i punti c) e d) ~~ed e)~~ dell'articolo 5 del presente ~~decreto~~ accordo sindacale nazionale per i quali occorrerà la maggioranza dei presenti più uno. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

6. Il Presidente del Comitato è eletto, in base ad un regime di alternanza tra ANIA, ~~AISA~~ e organizzazioni sindacali, dal Comitato stesso tra i propri membri e dura in carica ~~secondo i seguenti criteri temporali:~~ quattro anni e, in ogni caso, non oltre il giorno di insediamento del nuovo Comitato per

Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

~~L'ANIA/AISA e quattro anni per le organizzazioni sindacali. Il primo mandato spetterà alle organizzazioni datoriali ed avrà una durata di sei anni.~~

7. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e, in ogni caso, fino al giorno d'insediamento del nuovo Comitato. Nell'ipotesi in cui, durante il mandato, venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui ~~ai commi da 1 a 5 del~~ al presente articolo. In caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive il Comitato, su proposta del Presidente, può deliberare la decadenza del componente. Fino alla relativa sostituzione il componente decaduto non è computato ai fini di cui al presente articolo.
8. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il Direttore Generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
9. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa e gestionale del Fondo, ~~nella fase transitoria di adeguamento alla disciplina di cui alla legge 28 giugno 2012, n.92, e successive modifiche ed integrazioni,~~ i componenti del Comitato amministratore ~~previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 gennaio 2011, n.33, in carica alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto di recepimento del presente accordo sindacale nazionale, continueranno a svolgere i rispettivi incarichi fino alla prima naturale scadenza del loro mandato~~ ~~e sostituzione del Comitato amministratore di cui al presente articolo.~~

ART. 5

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

1. Il Comitato amministratore del Fondo deve:

- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- b) ~~deliberare gli interventi ed i trattamenti~~ deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti, in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra le Aziende, di cui all'articolo 10 e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione ~~degli istituti previsti delle prestazioni previste dal decreto istitutivo del Fondo di solidarietà;~~
- c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all'~~articolo~~ agli articoli 26, comma 3, e 35, comma 4, del d.lgs. n. 148/2015 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dal successivo comma 5 del medesimo art. 35, al fine di assicurare il pareggio di bilancio. ~~3, commi 6 e 29 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 30 del medesimo articolo 3, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;~~
- d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione delle prestazioni, nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, e formulando proposte in merito agli oneri di funzionamento del Fondo medesimo;
- e) ~~deliberare, previa verifica e monitoraggio costante della sostenibilità del Fondo e nel rispetto dei principi di equilibrio finanziario di cui all'art 35 del d.lgs. n. 148/2015, la sospensione del versamento dei contributi ordinari per periodi non superiori a 12 mesi in ordine all'ammissione alle prestazioni del Fondo dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 3 del presente decreto;~~
- f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;

g) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui al successivo articolo 11;

h) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti.

ART. 6

Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 3, comma 1 e nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo:

a) in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o comunitari europei e con altri eventuali strumenti bilaterali;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 3 del presente ~~decreto~~ accordo aderenti al Fondo, interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa - anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente - ed al versamento della contribuzione correlata.

3) ad erogare ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi e/o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero, prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto all'assegno di integrazione salariale previsto dalla normativa vigente;

4)

b) in via straordinaria:

1) all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai

4
d
k
lavoratori ammessi a fruirlne per un periodo massimo di cinque anni fino al raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso al primo trattamento pensionistico utile, anticipato (anche contributivo) o di vecchiaia (anche contributivo) ~~ivi inclusi gli specifici trattamenti pensionistici per i lavoratori precoci (art. 1, commi 199-205, della l. n. 232/2016) e per i lavoratori disabili almeno all'80% (art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 5037/1992);~~

- 2) all'erogazione, su base volontaria, della prestazione di accompagnamento alla pensione prevista dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di contratto di espansione.
- 3) ad assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, con risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e versamento della contribuzione volontaria da parte del datore di lavoro direttamente all'Ente previdenziale competente, con contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di 1 lavoratore di età non superiore a 35 anni compiuti e per un periodo non inferiore a tre anni, ogni 3 lavoratori che abbiano prestato il consenso ai sensi del presente comma.

2. Qualora intervengano modifiche normative e/o disposizioni attuative, ivi compresi gli adeguamenti alla speranza di vita e le c.d. finestre tempo per tempo vigenti, che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, sia per coloro che sono cessati nel periodo di 'adeguamento' dei requisiti (pregressi, vigenti al momento della domanda e attuali, al momento della lavorazione da parte della sede Inps competente) sia per i soggetti che stiano già fruendo delle prestazioni del Fondo, l'erogazione dell'assegno ed il versamento della contribuzione ad esso correlata verranno prorogati oltre il suddetto limite di sessanta mesi e fino al raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso al primo

trattamento pensionistico utile, anticipato o di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 3, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011. Qualora tali modifiche, al contrario, comportassero l'anticipo dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico rispetto alla scadenza originariamente prevista dell'assegno straordinario, l'assegno medesimo e la relativa contribuzione correlata saranno dovuti fino a tale nuova scadenza. In tale occorrenza, qualora i decreti direttoriali del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicati almeno 12 mesi prima della data di ciascun aggiornamento biennale dell'adeguamento alla speranza di vita *ex art.* 12 della legge n. 122/2010, comportassero una minore durata dell'assegno straordinario, sarà onere dell'Ente esodante ~~avvertire~~ informare con almeno un mese di preavviso dalla fine della durata dell'assegno i lavoratori accompagnati alla pensione, in modo da consentire a questi ultimi di presentare per tempo la domanda di accesso alla pensione.

2bis. Il Fondo di solidarietà può provvedere, alle condizioni previste dall'art. 22, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, previo il versamento allo stesso della relativa provvista finanziaria da parte del datore di lavoro e previo consenso del personale dipendente interessato, anche al versamento degli oneri correlati a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata (anche a favore dei lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996) o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili, precedenti all'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà. Tale disposizione si applica ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, in tal caso ai fini della riduzione della permanenza nel Fondo, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione, secondo le modalità specificate dall'Istituto con Circolare n. 105/2019. ~~Le relative risorse provengono, fino a concorrenza, dal conto aziendale giacente nella parte ordinaria~~

~~del Fondo di solidarietà e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalità di cui al presente comma.~~ Le relative risorse sono versate al fondo di solidarietà dal datore di lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalità di cui al presente comma.

3. L'assegno straordinario è pari all'importo del trattamento pensionistico INPS (anticipato, anche contributivo, o di vecchiaia, anche contributivo) che gli interessati percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa; detto assegno assorbe, nei casi in cui sia dovuto fino a concorrenza, il preavviso o la relativa indennità sostitutiva.

4. Il lavoratore può optare per l'erogazione in unica soluzione. In tale caso, l'assegno straordinario *una tantum* è pari ad un importo corrispondente al 65% dell'importo di cui sopra al precedente comma 3, attualizzato al tasso ufficiale BCE di riferimento alla data di esercizio dell'opzione, dedotta la contribuzione correlata che, pertanto, non viene versata.

5. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti, si tiene conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

6. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione correlata di cui al precedente comma 1 lettera a) punto 2 e lettera b), punto 1), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

7. Ai fini dell'erogazione dell'assegno straordinario, per un "*periodo massimo di cinque anni fino al raggiungimento dei requisiti previsti per l'accesso al primo trattamento pensionistico utile, anticipato (anche contributivo) o di vecchiaia (anche contributivo)*", si intende il periodo massimo di cinque anni fino all'effettiva decorrenza della prima prestazione pensionistica utile, anticipata (anche contributiva) o di vecchiaia (anche contributiva), ivi compresi gli adeguamenti alla speranza di vita e le c.d. finestre tempo per tempo vigenti.

8. La prestazione di integrazione delle indennità riconosciute dalla legge in caso di cessazione dei rapporti di lavoro di cui al precedente comma 1, lettera a),

punto 3) del presente articolo, è dovuta in relazione a risoluzioni collettive e/o individuali, anche plurime, per giustificato motivo oggettivo dei rapporti di lavoro e provvede ad assicurare, per tutta la durata di percezione della Naspi, un'integrazione della stessa che assicuri il mantenimento di un trattamento complessivo pari al 90% dell'ultima retribuzione utile ai fini del tfr, percepita dal lavoratore interessato al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La suddetta prestazione integrativa, che è in ogni caso soggetta alle regole sulla sospensione e decadenza prevista per la Naspi, è finanziata attraverso il contributo ordinario di cui al successivo art. 7, comma 1, lett. a).

ART. 7

Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) è dovuto al Fondo:

- a) un contributo ordinario dello ~~0,30%~~ 0,10%, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi ed un terzo;
- b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punto 2, nella misura non inferiore all'1,50% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.

3. Per ~~la~~ le prestazioni straordinarie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ~~punto 1)~~, è dovuto da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione ~~degli assegni medesimi~~

Handwritten signature

Handwritten signature

dei suddetti trattamenti, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli stessi ~~assegni straordinari erogabili~~ e della contribuzione correlata.

4. Ai contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni previste ~~dall'articolo 3, comma 25, della legge 92/2012~~ dall'art. 33, comma 4, del d.lgs. n. 148/2015, compreso l'articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995.

ART. 8

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punti 1), 2) e 3) e articolo 6, comma 1, lettera b), punto 1), è subordinato all'espletamento, ove previsto, delle procedure legislative, ~~ove previste,~~ e contrattuali di confronto sindacale ~~previste disciplinate dalla contrattazione collettiva secondo quanto stabilito dall'articolo 9 dell'accordo sindacale nazionale stipulato in data 20 maggio 2013 nazionale~~ applicata dalle imprese e dalle società destinatarie del Fondo.

2. L'accesso alle prestazioni di cui ~~all'articolo 6~~ al comma precedente è altresì subordinato alla condizione che le ~~suddette~~ procedure sindacali di cui ~~al precedente comma~~ sopra previste si concludano con accordo aziendale che, anche in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative aziendali, individui, per i casi di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 6 comma 1, lettera a), punti 2) e 3) e lettera b), punto 1), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. Qualora non si raggiunga l'accordo aziendale rimane fermo quanto previsto dalla contrattazione collettiva ~~in materia di procedura di confronto sindacale, secondo quanto stabilito dall'articolo 9 dell'accordo sindacale nazionale stipulato in data 20 maggio 2013 nazionale~~ applicata dalle imprese e dalle società rientranti nel campo di applicazione del Fondo.

Vertical column of handwritten signatures on the left margin

Vertical column of handwritten signatures on the right margin

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, con l'espletamento delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, per l'accesso alla prestazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), punto 1), si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punti 1), 2) e 3).

ART. 9

Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie

1. Le prestazioni straordinarie del Fondo sono rivolte ai lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione o riorganizzazione che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del primo trattamento pensionistico utile a carico dell'AGO (anticipato, anche contributivo, o di vecchiaia, anche contributivo) entro un periodo massimo di cinque anni, il cui rapporto di lavoro si risolva ai sensi delle seguenti lettere a) o b). L'accordo aziendale di cui all'articolo 8 dovrà prevedere due fasi:

- a) una prima fase, la cui durata è non superiore a 12 mesi, che preveda la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro;
- b) una seconda fase – qualora al termine della prima fase, non essendo stati raggiunti gli obiettivi individuati dall'accordo aziendale, permangano esuberanti e tensioni occupazionali – ~~che prevede una verifica complessiva dei risultati della prima fase medesima ed~~ individui regole, modalità, tempi e strumenti effettivamente idonei al raggiungimento degli obiettivi di cui all'accordo sopra indicato. In tale fase si procederà, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, mediante l'applicazione di misure alternative alla risoluzione del rapporto di lavoro che prevedano - anche attraverso percorsi di riconversione e riqualificazione professionale - l'utilizzo dei contratti a tempo parziale, la mobilità interna, i distacchi di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 e la possibile assegnazione a mansioni diverse - anche in deroga all'art. 2103 c.c. - ad esclusione delle attività di

[Handwritten signatures and initials at the top of the page]

della domanda da ciascuna impresa nel trimestre precedente, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione delle prestazioni già deliberate a tale titolo.

4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), l'intervento è determinato, ~~per ciascun trimestre di riferimento~~, in misura non superiore a 1,4 volte l'ammontare dei contributi ordinari ~~versati~~ dovuti dalla singola azienda fino al trimestre immediatamente precedente la data di presentazione della domanda ~~dall'impresa richiedente nel trimestre precedente~~, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione delle prestazioni già deliberate a tale titolo.

5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario, ai sensi dell'articolo 11, risulti superiore ai limiti individuati ai precedenti commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.

~~6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.~~

7. Le imprese di cui all'articolo 3 ammesse alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punti 1), 2) e 3), e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamate a provvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, dell'importo delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali e/o comunitari europei, mediante un piano modulato di restituzione.

ART. 11

Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di

[Vertical handwritten notes and signatures on the left margin]

[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]

[Handwritten initials and signatures at the bottom of the page]

LE *MS* *UC* *W*
riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali e/o comunitari europei concessi allo stesso titolo.

2. La paga oraria di cui al precedente comma 1 del presente articolo è quella individuata secondo le disposizioni di cui ai CCNL applicati.

ML *PN* *M* *Q* *DE* *BP* *Q* *DE* *BP* *Q* *M*
3. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punto 2), il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno di integrazione salariale ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, ~~secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili~~ secondo le causali, le durate e gli importi previsti dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie di cui al capo II e III del decreto legislativo n. 148/2015 e s.m.i..

~~Nel caso di sospensione temporanea dell'attività di lavoro con ricorso all'ASpI, l'intervento del Fondo ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 è pari al 30% dell'importo dell'indennità stessa.~~

4. ~~L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale~~ All'assegno di integrazione salariale si applica, in quanto compatibile, la normativa in materia di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148/2015 e s.m.i..

5. L'importo dell'assegno di integrazione salariale ordinario è pari alla prestazione di integrazione salariale, con il relativo massimale, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo. Tale importo, sarà integrato in modo da assicurare al lavoratore interessato dalla riduzione/sospensione dell'attività lavorativa un trattamento complessivo pari al

90% dell'ultima retribuzione utile ai fini del tfr percepita dal lavoratore al momento della sospensione.

6. Le prestazioni ordinarie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) punto 2), conseguenti a riduzioni dell'orario di lavoro o a sospensioni temporanee dell'attività lavorativa, possono essere erogate ~~per un periodo complessivamente non superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente~~ per una durata non superiore ai limiti stabiliti dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.

7. Le prestazioni integrative delle indennità riconosciute dalla legge in caso di cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), punto 3) sono dovute in relazione alle risoluzioni dei rapporti di lavoro all'esito delle procedure previste in caso di risoluzioni collettive e/o individuali, anche plurime, dei rapporti di lavoro per giustificato motivo oggettivo e provvedono ad assicurare, per tutta la durata di percezione della Naspi, un assegno integrativo della stessa che assicuri il mantenimento di un trattamento complessivo pari al 90% dell'ultima retribuzione utile ai fini del tfr percepita dal lavoratore interessato al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La suddetta prestazione integrativa è in ogni caso soggetta alle regole sulla sospensione e decadenza prevista per la Naspi.

8. Nei casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), punto 1), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata (anche contributiva) prima di quella di vecchiaia (anche contributiva), alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

u

b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:

- 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
- 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

8bis. Con riferimento ai lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, che possono conseguire la pensione anticipata di cui al comma 11 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, prima di quella di vecchiaia di cui al comma 7 del medesimo articolo, la verifica prevista dal citato comma 11, secondo cui l'ammontare mensile della prima rata di trattamento deve essere non inferiore ad un importo soglia mensile, sarà anticipata al momento della presentazione della domanda di assegno straordinario.

Qualora dalla suddetta verifica risulti che l'importo dell'assegno straordinario sia inferiore all'importo soglia tempo per tempo vigente di cui al primo periodo dell'articolo 24, comma 11 del decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 2011), il datore di lavoro esodante si obbligherà a versare, secondo le modalità e tempistiche indicate dall'Istituto Nazionale della previdenza sociale, una provvista integrativa di contribuzione correlata, determinata dallo stesso Istituto, tale da consentire all'assegno di integrare il suddetto importo sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, fermo restando il versamento della ordinaria contribuzione correlata integrativa che dovrà essere garantita fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici.

9. Per i lavoratori destinatari dell'assegno straordinario in forma rateale, la prosecuzione della contribuzione alla previdenza integrativa ed il riconoscimento di forme di copertura assicurativa sanitaria, ove esistente, saranno convenute a livello aziendale.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10. Nei casi di cui al comma 8, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per l'accesso al primo trattamento pensionistico utile, anticipato (anche contributivo) o di vecchiaia (anche contributivo); l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

[Handwritten signature]

11. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), punto 2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), punto 1), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per l'accesso al primo trattamento pensionistico utile, anticipato (anche contributivo) o di vecchiaia (anche contributivo), è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata (anche contributiva), e per la determinazione della sua misura.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base di quanto previsto dall'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e s.m.i. del 2010.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigenti e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Vertical column of handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva.

15. Nei casi in cui l'importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, una indennità *una tantum*, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

16. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decadrà da entrambi i benefici.

ART. 12

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti operanti nel settore assicurativo e finanziario che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato ~~e derivanti da attività con contratti di collaborazione e di consulenza in favore di questo ultimo.~~

2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1 è sospesa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi correlati.

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato dall'articolo 11 con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Qualora il cumulo tra redditi da lavoro dipendente e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo determinato in tali casi dall'INPS nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti.

6. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono compatibili con i redditi da lavoro autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività con contratti di collaborazione e di consulenza in favore dell'ex datore di lavoro o di società facenti parte del medesimo gruppo, nell'importo determinato in tali casi dall'INPS nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti e nella percentuale massima del 10% del personale dipendente coinvolto nella procedura di esodo, con un minimo di 2 e un massimo di 6 persone.

7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti contributivi.

8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, nell'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata. Nel caso di istaurazione di un rapporto di lavoro autonomo ai sensi del comma 6 del presente articolo, la suddetta comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente nei confronti del Fondo.

9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 7 8, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente

percepito, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata.

ART. 13

Contributi sindacali

1. I lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito hanno facoltà di versare i contributi sindacali a favore delle organizzazioni sindacali di appartenenza stipulanti i contratti collettivi vigenti di cui al presente ~~decreto~~ accordo sindacale nazionale in forza di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia del preavviso di cui all'articolo 11.

ART. 14

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n. 148/2015 e s.m.i..
2. Il presente Accordo sindacale verrà depositato, a cura dell'ANIA, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini dell'adozione del decreto interministeriale di cui all'art. 26, commi da 1 a 3, del d.lgs. n. 148/2015.
3. Con il deposito di cui al precedente comma, le Parti intendono far cessare la validità e l'efficacia dell'accordo, di pari oggetto, sottoscritto il 16 novembre 2022, ivi compreso il suo iter amministrativo.

ANIA

Matteo Imparato

Anna Samuele Betri

Eleonora Mannello

Antonio Scorsone

Paolo Scorsone

Paolo Scorsone

Antonio Scorsone

Roberto Scorsone
FIRSTCISL

Antonio Scorsone

Antonio Scorsone
FISAC/CGIL

Antonio Scorsone
FNA

Antonio Scorsone
SNFIA

Antonio Scorsone
UILCA